



NORME DI INTERESSE PER I COMUNI NEL DECRETO “CURA ITALIA”

Siamo di fronte ad una drammatica situazione che non avevamo mai vissuto prima, di fronte a tale emergenza occorrono misure drastiche e risorse speciali, senza badare a patti europei o altro, intanto vinciamo e poi vedremo.

Di fronte a questo, il Governo, dopo i due decreti volti alla sicurezza sanitaria, con il via libera europeo, ha varato ieri il decreto c.d. “Cura Italia”, una manovra in deficit per 25 miliardi di euro riguardante varie misure economiche a partire dalla sanità, agli interventi per le famiglie, imprese e lavoratori, fino ad arrivare agli enti pubblici.

In particolare, il decreto ha liberato risorse (circa 600 milioni) per gli enti locali, con diverse misure che qui riassumiamo. Molto però rimane da fare, essendo rimaste **irrisolte diverse partite fondamentali per i comuni, per far fronte alle sopravvenute esigenze di cassa e ai mancati introiti, che chiediamo siano affrontate nel prossimo decreto:**

- azzeramento o comunque drastico ridimensionamento del FCDE 2020;
- riattivare un fondo liquidità dello Stato a favore degli enti locali come avvenne con il D.L. 35/2013;
- anticipare il gettito IMU;
- prevedere contributi statali a rimborso delle minori entrate correnti dei comuni, soprattutto per i mancati introiti della tassa di soggiorno, per il mancato pagamento delle rette, degli oneri urbanizzazione, del suolo pubblico, etc;
- far slittare la nuova tariffazione TARI e gestire anche in questo caso i minori introiti;
- prevedere misure per semplificare procedure per realizzazione investimenti.

Norme di interesse

Articolo 24 “Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, legge 5 febbraio 1992, n. 104”

Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

Articolo 25 “Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché del settore sanitario privato accreditato, per emergenza COVID -19”

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità di cui all’articolo 22, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti Covid-19, dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, i permessi per i sindaci previsti all’articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono rideterminati in 72 ore.



Per i sindaci lavoratori dipendenti pubblici le assenze dal lavoro derivanti dal presente comma sono equiparate a quelle disciplinate dall'articolo 19, comma 3, del decreto legge 2 marzo 2020, n. 9.

Articolo 48 “Prestazioni individuali domiciliari”

Possibilità, durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, per le pubbliche amministrazioni di fornire prestazioni individuali domiciliari, avvalendosi del personale disponibile già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto.

Articolo 62 “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi”

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.

Articolo 67 “Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori”

Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi inoltre dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione di documentazione integrativa. I termini iniziano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al termine del periodo di sospensione. Sono sospese per il medesimo periodo anche le attività non aventi carattere di indifferibilità e urgenza. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Articolo 68 (Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione)

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.

Le disposizioni predette si applicano anche agli atti riguardanti gli accertamenti doganali e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

E' differito al 31 maggio il termine di versamento del 28 febbraio 2020 delle rateizzazioni e degli interessi riguardanti l'agente di riscossione e il termine di versamento del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1, comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019 e nell'anno 2020 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024 e entro il 31 dicembre 2025.



Articolo 73 “Semplificazioni in materia di organi collegiali”

I consigli e le giunte di comuni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità. Le stesse previsioni valgono anche per le sedute degli organi di governo delle province e delle città metropolitane, nonché dei consigli e delle giunte delle regioni e delle province autonome

Articolo 77 “Pulizia straordinaria degli ambienti scolastici”

Al fine di consentire alle istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie, di dotarsi dei materiali per la pulizia straordinaria dei locali, nonché di dispositivi di protezione e igiene personali, sia per il personale sia per gli studenti, è autorizzata la spesa di 43,5 milioni di euro nel 2020. Le predette risorse finanziarie sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ed educative pubbliche del sistema nazionale di istruzione, ivi incluse le scuole paritarie.

Articolo 83 “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.

Articolo 84 “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia amministrativa”

Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, dal 8 marzo 2020 e fino al 15 aprile 2020 inclusi si applicano le disposizioni del presente comma. Tutti i termini relativi al processo amministrativo sono sospesi, secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 54, commi 2 e 3, del codice del processo amministrativo.

Articolo 85 “Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile”

Le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti.

In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 30 giugno 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° luglio 2020. A decorrere dall'8 marzo 2020 si intendono sospesi anche i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali, alle prescrizioni in corso ed alle attività istruttorie e di verifica relative al controllo.

Articolo 87 “Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali”

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente: a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza; b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.



Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative agili, ivi incluse le procedure relative alle progressioni di cui all'articolo 22, comma 15, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 95 “Sospensione versamenti canonici per il settore sportivo”

Il provvedimento consente alle ASD di non procedere, fino al 31 maggio 2020, al versamento dei canoni di locazione e concessori relativi all'affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. I versamenti sospesi sono effettuati in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Articolo 103 “Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza”

Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del presente decreto e dei decreti-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11, nonché dei relativi decreti di attuazione.

Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pagamenti di stipendi, pensioni, Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza, pendenti dal 23.2.2020, sino al 15.4.2020 91 retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di lavoro o di opere, servizi e forniture a qualsiasi titolo, indennità di disoccupazione e altre indennità da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, comunque denominate nonché di contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese comunque denominati.

Articolo 104 “Proroga della validità dei documenti di riconoscimento”

La validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogata al 31 agosto 2020. La validità ai fini dell'espatrio resta limitata alla data di scadenza indicata nel documento.

Articolo 107 “Differimento di termini amministrativo-contabili”

Il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d'esercizio relativi all'esercizio 2019 degli enti comunali e dei loro organismi strumentali è differito al 31 maggio 2020.



Per gli enti o organismi pubblici vigilati, i cui rendiconti o bilanci di esercizio sono sottoposti ad approvazione da parte dell'amministrazione vigilante competente, il termine di approvazione dei rendiconti o dei bilanci di esercizio relativi all'esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 giugno 2020, è differito al 30 settembre 2020;

Per l'esercizio 2020 il termine per la delibera del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 maggio 2020.

I termini per la deliberazione di dissesto, della successiva deliberazione per l'innalzamento massimo delle aliquote, del bilancio di previsione riequilibrato e quelle relative al riequilibrio finanziario sono rinviate al 30 giugno 2020. L'approvazione del bilancio di previsione riequilibrato viene posticipata al 30 settembre 2020.

Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto è differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.

Il termine per la deliberazione del Documento unico di programmazione è differito al 30 settembre 2020

Per quanto riguarda la sospensione e lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali:

- a) il termine per la sospensione del consiglio comunale a opera del prefetto e nomina del commissario per motivi di grave e urgente necessità è fissato in centottanta giorni;
- b) il termine di cui all'articolo 143, comma 3, è fissato in centotrentacinque giorni;
- c) il termine di cui all'articolo 143, comma 4, è fissato in centottanta giorni;
- d) il termine di cui all'articolo 143, comma 12, è fissato in centocinquanta giorni.

Articolo 109 "Utilizzo avanzi per spese correnti di urgenza a fronte dell'emergenza COVID-19"

In deroga alle modalità di utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferme restando le priorità relative alla copertura dei debiti fuori bilancio e alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in corso. Agli stessi fini e fermo restando il rispetto del principio di equilibrio di bilancio, gli enti locali, limitatamente all'esercizio finanziario 2020, possono utilizzare, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico.

Articolo 110 (Rinvio questionari Sose)

Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, relativo alla scadenza per la restituzione da parte delle Province e delle Città Metropolitane del questionario SOSE denominato FP20U e dei Comuni denominato FC50U, è fissato in centottanta giorni.

Articolo 112 "Sospensione quota capitale mutui enti locali"

Il pagamento delle quote capitale, in scadenza nell'anno 2020 successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti locali, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30



settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del piano di ammortamento contrattuale, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il risparmio di spesa derivante è utilizzato per il finanziamento di interventi utili a far fronte all'emergenza COVID-19.

La sospensione delle rate non si applica alle anticipazioni di liquidità di cui all'art. 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, e successivi rifinanziamenti, nonché ai mutui che hanno beneficiato di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento in scadenza nel 2020, autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici. 4. La dotazione è pari a 276,5 milioni

Articolo 113 “Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti”

- la lettera a) prevede il rinvio al 30 giugno degli adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti (per i quali è previsto a legislazione vigente il termine del 30 aprile) prevedendo che ciò non inficerà l'elaborazione dei dati da parte di ISPRA, tenuto conto che già l'anno scorso il termine per la presentazione del MUD era slittato al 22 giugno 2019 poiché il DPCM 24 dicembre 2018 era stato pubblicato il 22 febbraio 2019

- la lettera b) prevede la proroga al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei produttori alle camere di commercio dei dati relativi alle pile ed accumulatori immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente; conseguentemente, viene prorogata al 30 giugno 2020 la trasmissione all'ISPRA da parte del Centro di coordinamento dei dati relativi alla raccolta e al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli.

- la lettera c) prevede lo slittamento del termine dal 30 aprile al 30 giugno 2020 della comunicazione da parte dei titolari degli impianti di trattamento dei RAEE in merito alle quantità di RAEE trattate.

- la lettera d) proroga al 30 giugno 2020 il termine per il versamento del diritto annuale di iscrizione da parte delle imprese e degli enti iscritti all'Albo nazionale dei gestori ambientali, previsto a legislazione vigente al 30 aprile.

Articolo 114 “Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città metropolitane e Comuni”

In considerazione del livello di esposizione al rischio di contagio da COVID-19 connesso allo svolgimento dei compiti istituzionali, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi di Province, città metropolitane e comuni. Il fondo è destinato per 75 milioni ai comuni e per 5 milioni alle province e città metropolitane.

Articolo 115 “Straordinario polizia locale”

La disposizione prevede che le risorse destinate al finanziamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale dei comuni, delle province e delle città metropolitane direttamente impegnato per le esigenze conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, non sono soggette ai limiti del trattamento accessorio, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Articolo 125 “Proroga dei termini nel settore assicurativo e per opere di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile dei piccoli comuni”

Per l'anno 2020, i termini previsti dall'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati di sei mesi.



Informazioni utili per i nostri comuni

Giriamo le riflessioni scambiate sulla rete dei ragionieri toscani su impulso del Dott. Luciano Benedetti sulle priorità e sugli elementi da tenere maggiormente in considerazione dal lato del bilancio comunale.

“Risulta doveroso prospettare alle nostre Amministrazioni alcune linee di orientamento:

- L’elasticità delle entrate dell’ente in una situazione di crisi come quella in corso è notevolmente superiore a quella delle spese. Pertanto, allo scopo di contenere gli effetti finanziari pesantemente negativi dell’evento, tutte le economie di spesa, sia di funzionamento che di sviluppo, realizzate per l’emergenza Coronavirus (incluse quelle per eventuali iniziative che non possano essere riprogrammate in altri momenti dell’anno con oneri inferiori a quello originariamente previsto) è bene che siano riacquisite al bilancio dell’Ente;
- Le strutture dovranno effettuare, alla luce delle emanate ed emanande disposizioni nazionali, un attento esame delle clausole dei contratti e convenzioni con terzi (sia privati che pubblici) di fornitura, prestazione, servizio, ecc., allo scopo di individuare le legittime minori spese che l’Ente non è tenuto ad erogare per la mancata o ridotta prestazione di servizi nel periodo dell’emergenza, dandone comunicazione al servizio finanziario. Tali economie saranno da riacquisire al bilancio dell’esercizio 2020;
- Gli stanziamenti di spesa per le utenze di energia, gas, acqua, dovranno essere riviste in difetto, in virtù dei minori consumi del periodo emergenziale;
- i trasferimenti a soggetti esterni prima di essere confermati nell’importo inizialmente previsto dovranno essere oggetto di valutazione in relazione all’emergenza;
- la fruizione delle ferie arretrate (e non solo) da parte del personale dipendente nell’attuale periodo dell’emergenza è funzionale alla presenza attiva del medesimo per il pieno recupero della produttività dell’Ente, appena ciò sarà possibile;
- dovremo comunque eseguire un ridimensionamento generalizzato, seppur non lineare, della spesa corrente non obbligatoria;
- le integrazioni di spese di funzionamento e per iniziative ipotizzate in sede di preventivo e rimaste in “lista di attesa” non potranno essere esaminate fino al pieno ripristino degli equilibri correnti;
- fino all’adozione dei provvedimenti di riequilibrio - e questo è un aspetto delicato - il responsabile finanziario sarebbe il caso che limitasse la copertura finanziaria delle spese correnti a quelle di carattere obbligatorio o la cui non assunzione comporta pregiudizio dell’azione amministrativa o determini danni certi e gravi all’Ente.”